

3

**COMUNE DI FONDI**  
**Provincia di Latina**

**COPIA**

**Deliberazione n. 49**

del 19.12.2001

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza.....straordinaria di .....1^.....convocazione - seduta pubblica.....

**OGGETTO:** Regolamento dei mercati e del commercio su aree pubbliche - Discussione ed approvazione

L'anno duemilauno addì...diciannove...del mese di ...dicembre...  
alle ore ..19,00.....nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Sindaco Luigi Parisella		16 Meschino Massimo	A
1 Izzi Riccardo		17 Biasillo Lucio	
2 De Meo Salvatore		18 Conte Paolo	A
3 Capasso Vincenzo		19 Orticello Onorato	
4 Corina Andrea		20 De Santis Onorato	A
5 Rega Pasqualino		21 Cataldi Vincenzo	
6 Pietricola Vincenzo	A	22 Di Manno Bruno	
7 Matteoli Luigi		23 Di Fazio Massimo	
8 Ciccarelli Antonio		24 Fiore Giorgio	
9 Di Manno Onorato		25 Zenobio Stefano	
10 Parisella Piero		26 di Sarra Fabrizio Flavio Mauro	
11 Bortone Xenio		27 Di Manno Giulio Cesare	
12 Azzarà Giuseppe		28 Cima Maurizio Vincenzo	A
13 Di Fazio Nicola Orlando		29 Di Biasio Luigi	A
14 Refini Fabio		30 Mazzarrino Onorato	
15 Spagnardi Claudio			

Sono presenti n. 24 Consiglieri + il Sindaco.

Assiste il Segretario Generale dott. Angelo Di Fazio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Riccardo Izzi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

**Ufficio Ragioneria**

**VISTO per l'impegno**  
**Fondi li**  
**IL RAGIONIERE**

**Pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 45  
del D.Lg.vo n. 267 del 18 agosto 2000**

-----  
il responsabile di  
di Ragioneria  
-----

-----  
il responsabile  
del servizio  
-----

IL PRESIDENTE  
F.to dott. Riccardo Izzi .....

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
..... F.to avv. Salvatore De Meo


IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. Angelo Di Fazio

E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Si certifica che questa deliberazione  
è stata affissa in copia all'albo comunale per il giorno **21 DIC. 2001** e vi resterà fino al  
giorno **-5 GEN 2002**

Dalla Residenza Municipale, addi .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
.....dott. Angelo Di Fazio.....

Pubblicazione iniziata il **21 DIC. 2001**  
IL MESSO COMUNALE



REGIONE DEL LAZIO  
COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI  
SEZIONE DECENTRATA DI LATINA

VISTO:

.....  
.....  
Seduta del .....  
Verbale N. ....  
Latina, li .....

IL SEGRETARIO

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59/60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Addi, .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Angelo Di Fazio

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 114/98 sono stata apportate profonde innovazioni in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche ,tendente alla realizzazione di una migliore qualificazione di tale forma di commercio ,per un maggior inserimento della stessa ,quale entità considerevole nell'ambito del comparto commerciale;

Le competenze in materia demandate alle regioni ed il compito alle stesse attribuito di emanare norme d'indirizzo ai comuni per la istituzione e la disciplina dei mercati e fiere locali;

L'Amministrazione comunale sulla base degli indirizzi regionali,ha inteso concretizzare l'ambito,i modi,le forme e le procedure di svolgimento di tale forma di commercio;

**Rilevato** che la materia in oggetto rientra nell'ambito del Consiglio comunale;

**Ritenuto** di poter adottare la regolamentazione proposta nell'interesse generale e degli operatori e della popolazione interessata

Con la seguente votazione:

Presenti 25

Favorevoli 19

Contrari 6 (Cataldi, Di Fazio Massimo, Di Manno Bruno, di Sarra, Mazzarrino e Orticello);

L'intero gruppo dei Consiglieri che ha votato contro, evidenziato che le motivazioni devono intendersi riferibili anche ai successivi regolamenti, dichiara che il voto contrario sui regolamenti viene espresso, nonostante il buon lavoro fatto nelle Commissioni, poichè la maggioranza non ha accolto gli emendamenti proposti dalla minoranza allo Statuto;

### DELIBERA

- Di approvare il regolamento delle aree mercatali, mercati su aree pubbliche e mercato coperto
- Di depositare il regolamento delle aree mercatali, mercati su aree pubbliche e mercato coperto presso la Ripartizione Attività Produttive, per la durata di 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque potrà prenderne visione
- L'effettuato deposito sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio
- Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le associazioni sindacali, gli altri enti pubblici ed istituzioni nonché i cittadini interessati

Il Presidente propone al Consiglio, che approva, l'inversione dell'o.d.g. discutendo prima i punti 22 e 23 ed infine il punto 21

REGOLAMENTO DELLE AREE MERCATALI  
MERCATI SU AREE PUBBLICHE E MERCATO COPERTO

TITOLO I - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Articolo 1 – Principi generali

Articolo 2 – Norme di comportamento generale

Articolo 3 – Disposizioni in materia di orari e regolamentazione degli accessi

Articolo 4 – Igiene degli spazi di vendita e del suolo pubblico durante e dopo le operazioni di vendita

Articolo 5 – Prescrizioni in materia di identificazione commerciale

TITOLO II - REGOLAMENTAZIONE DEI COMMERCianti DI SPONDA E DEI PRODUTTORI AGRICOLI

Articolo 6 – ricognizione degli stalli di sponda

Articolo 7 – Posteggi riservati ai produttori agricoli

Articolo 8 – Spondisti alimentari

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO COPERTO

Articolo 9 – Disciplina del mercato coperto

Articolo 10 – Rapporti tra Amministrazione ed esercenti e produttori

Articolo 11 – forme di cooperazione tra esercenti

Articolo 12 – orari del mercato coperto

TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Articolo 13 – Procedimenti in materia di rilascio, rinnovo, subingresso di autorizzazioni e concessioni di posteggi

Articolo 14 – variazioni per miglioria e scambio posteggi

Articolo 15 – variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Articolo 16 – rappresentanza

Articolo 17 – autorizzazioni provvisorie

Articolo 18 – Mercatini prefestivi tradizionali riservati agli operatori residenti nel Comune di Fondi

Articolo 19 – Disposizioni transitorie e finali



## TITOLO I NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

### Articolo 1 – Principi generali

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'esercizio delle attività commerciali su area pubblica, purché l'iniziativa commerciale sia svolta con correttezza, nel rispetto dei principi dell'Ordinamento e nell'interesse della comunità dei consumatori
2. La finalità del Regolamento è di fissare le norme che disciplinano l'utilizzo delle Aree da parte degli esercenti e, per quanto attiene alle aree destinate al commercio di prodotti alimentari, anche dei produttori agricoli; in particolare il Regolamento è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
  - a) offrire agli esercenti il commercio ed ai produttori agricoli, che utilizzano le aree per la vendita, regole comportamentali certe ed univoche;
  - b) stabilire principi inderogabili per esaltare la funzione sociale dell'attività commerciale in un contesto equilibrato di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'attività commerciale;
  - c) garantire la qualità dei prodotti commercializzati, anche attraverso la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia;
  - d) realizzare una gestione dei rifiuti che ne massimizzi il recupero, riciclo e riutilizzo, favorendo la rapida nettezza delle aree occupate e limitando gli impatti ambientali negativi;
  - e) offrire alla cittadinanza un servizio adeguato, compatibile e finalizzato ad esaltare gli aspetti di sviluppo e di valorizzazione dell'economia, dell'indotto e del momento attrattore che le aree mercatali offrono, creando un collegamento funzionale tra i singoli mercati.

### Articolo 2 – Norme di comportamento generale

1. fermo restando il contenuto del regolamento di polizia urbana con le relative sanzioni, è fatto obbligo a ciascun esercente:
  - a. di rispettare rigorosamente gli spazi assegnati, evitando occupazioni non consentite, ovvero mezzi di commercio, pubblicità od esposizione dei prodotti che possano costituire intralcio al passaggio delle persone, impedimento alle vie d'esodo in caso d'emergenza, fonte di pericolo e lasciando comunque liberi gli spazi di libero passaggio, i marciapiedi e ogni altra pertinenza necessaria al libero transito;
  - b. di rispettare rigorosamente gli obblighi di pubblicità dei prezzi;
  - c. di non porre in essere comportamenti che siano di ostacolo all'altrui libertà imprenditoriale, favorendo la libera contrattazione in un regime di concorrenza ordinata e civile;
  - d. di collaborare con le autorità preposte alla vigilanza, agevolando in particolare il controllo delle presenze giornaliere;
2. chiunque viola le norme di comportamento generale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 121 a € 484




### Articolo 3 – Disposizioni in materia di orari e regolamentazione degli accessi

1. Il sindaco, con propria ordinanza, fissa l'orario di inizio e termine delle operazioni di vendita, prescrivendo altresì l'orario entro cui gli stalli di vendita debbono tassativamente essere abbandonati.
2. L'esercente non può accettare ulteriori richieste da parte degli acquirenti allo scadere dell'orario-limite, affrettandosi a completare le operazioni di vendita già in corso.
3. Per le aree mercatali intercluse, con lo specifico riferimento al mercato di Piazza De Gasperi ed adiacenze, il Settore Attività Produttive, d'intesa con il Comando Polizia Locale, fissa l'ordine di accesso e deflusso al plateatico, secondo una disciplina di priorità atta a favorire l'ordinata sistemazione degli attrezzi di vendita sugli stalli. Gli esercenti devono presentarsi all'accesso entro l'orario fissato per il concentrazione e l'avvio delle operazioni.
4. Ferme le sanzioni previste dalla legge in materia di rispetto di orari, l'esercente che accetta richieste d'acquisto oltre l'orario di termine per le negoziazioni è soggetto alla sanzione da € 242 a € 686.
5. Chiunque ritardi nella rimozione degli stalli è soggetto alla sanzione amministrativa da € 121 a € 484.
6. Il ritardo nella presentazione alle operazioni di avvio del mercato, allorché comporti difficoltà nella sistemazione dell'esercente ritardatario, determina la sua esclusione dal mercato per la giornata cui si riferisce. Il provvedimento è adottato anche in forma verbale dal personale della Polizia Locale preposto alla vigilanza annonaria, che ne stende successivamente relazione che rimane agli atti del Comando e del Settore Polizia Locale.

### Articolo 4 – Igiene degli spazi di vendita e del suolo pubblico durante e dopo le operazioni di vendita

1. Fermo restando quanto disposto dai regolamenti di Polizia Urbana e di nettezza urbana, ciascun esercente o produttore, concessionario di posteggio o spondista, è tenuto a curare l'igiene degli stalli.
2. Al termine delle operazioni di vendita è fatto obbligo all'esercente, produttore o spondista, di rimuovere tutti i rifiuti solidi, raccogliendoli – con privilegio per le operazioni di raccolta differenziata – in sacchi di plastica, che verranno lasciati sul margine della carreggiata.
3. Gli esercenti in concessione all'interno del mercato coperto depositeranno i sacchi e gli altri rifiuti in un apposito centro di raccolta esterno al mercato. Cureranno altresì la nettezza dello stallo o del banco agevolando le operazioni di lavaggio e pulizia ad opera degli addetti.
4. E' fatto tassativo divieto di abbandonare rifiuti ingombranti, speciali o imballaggi terziari.
5. Chiunque viola le prescrizioni del presente articolo, ferme le sanzioni previste dalla legge speciale in materia di rifiuti speciali e di imballaggi, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 121 a € 484.
6. Se le violazioni accertate nel corso dell'anno solare sono più di due, è facoltà dell'Amministrazione di disporre la sospensione cautelativa, fino a mesi tre, della concessione. Nei casi di particolare gravità ovvero in ipotesi di recidiva reiterata, l'Amministrazione può pronunciare la revoca del titolo, per abuso di atto autorizzato, per evidente contrasto con il pubblico interesse.


### Articolo 5 – Prescrizioni in materia di identificazione commerciale

1. al fine di semplificare le operazioni di identificazione e di rilevazione delle presenze, nonché per garantire la trasparenza e l'immediata riconoscibilità dell'esercente, è fatto obbligo a ciascun autorizzato esibire, in posizione ben visibile e in permanenza, l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio.
- 

2. L'Amministrazione ha facoltà di fornire contrassegni alfanumerici identificativi, ovvero contrassegni personali da apporre sugli abiti delle persone preposte alla vendita, che andranno parimenti esposti.
3. Il personale di vendita preposto alla manipolazione o che comunque venga a contatto con alimenti e bevande destinate all'alimentazione umana, oltre ad indossare l'abbigliamento da lavoro prescritto dalla legge, dovrà tenere obbligatoriamente in vista un apposito tesserino pendente, con aggancio, fornito dall'Amministrazione comunale dietro versamento dei costi di produzione, munito di tessera e dei dati identificativi della persona autorizzata. Il tesserino costituisce mezzo di attestazione del possesso dei requisiti sanitari e deve essere ritirato per il venir meno degli stessi. E' pertanto fatto obbligo all' esercente o al titolare del libretto sanitario di provvedere alla vidimazione annuale presso il Comando Polizia Municipale entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. E' fatto obbligo all' esercente di versare all'Amministrazione i tesserini delle persone che non siano più alle sue dipendenze.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 121 a € 484.
6. Chiunque, provvisto delle abilitazioni sanitarie alla manipolazione di alimenti e bevande, omette di richiedere il prescritto tesserino ovvero, pur avendolo richiesto, omette di esporlo, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 500 a € 2500.
7. Alla stessa sanzione soggiace l'imprenditore o il legale rappresentante della società che ammette alla manipolazione e vendita di alimenti e bevande dipendenti o altre persone sprovviste del tesserino o che non lo esibiscano nelle forme prescritte.
8. Chiunque violi l'obbligo di vidimazione annuale o chiunque non versi i tesserini non più in uso a termini del comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 60 a € 240.
9. La violazione reiterata per più di tre volte dell'obbligo di esibizione del tesserino sanitario, qualora non supportata da valida motivazione, ovvero in casi di gravi violazioni in materia di igiene e profilassi, può determinare la revoca dell'autorizzazione per abuso dell'avente diritto.

TITOLO II  
REGOLAMENTAZIONE DEI COMMERCianti DI SPONDA E DEI PRODUTTORI  
AGRICOLI

Articolo 6 – ricognizione degli stalli di sponda

1. Ferma restando la normativa nazionale e regionale in materia di accertamenti di presenza di esercenti di sponda nel mercato, l'Amministrazione, a mezzo di personale del Settore Attività Produttive o del Comando di Polizia Municipale, effettua, all'inizio della giornata di mercato, la ricognizione degli stalli che risultino liberi, annotando su apposito formulario le vacanze e le eventuali ragioni note dell'assenza del titolare.
  2. All'esito della ricognizione, vengono ammessi al commercio i commercianti di sponda, che riuniscano i requisiti autorizzatori e che versino il corrispettivo per l'occupazione di suolo pubblico.
  3. Gli spondisti sono soggetti a tutti gli obblighi che incombono, in forza dei regolamenti vigenti, agli esercenti titolari.
  4. Gli addetti alla verifica di sponda rilasciano all' esercente una ricevuta dell'avvenuto pagamento, in ragione della vigente tariffa di occupazione del suolo pubblico e ne annotano la presenza su apposita relazione o sul registro
  5. è facoltà degli addetti alla verifica ed alla gestione dei posteggi di sponda di distribuire gli esercenti ammessi alle negoziazioni per modo da evitare situazioni di concorrenza pregiudizievole.
- 

6. Lo spondista che avvia le negoziazioni senza l'osservanza delle formalità di ammissione, oltre alle sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico, è soggetto alle sanzioni di cui all'Articolo 29 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 114.
7. Lo spondista ha l'obbligo di esporre l'autorizzazione al commercio durante tutto il periodo di esercizio. L'inosservanza di tale obbligo comporta, oltre alle sanzioni di cui all'Articolo 5 comma 5, l'allontanamento dal mercato.
8. L'esercente di sponda che viola le norme in materia di correttezza commerciale e di autorizzazione all'esercizio, ivi compresa la corresponsione degli oneri di occupazione del suolo pubblico, dopo la redazione dei verbali di accertamento di illecito amministrativo, è immediatamente allontanato e non può esservi ammesso per un periodo di mesi sei.

#### Articolo 7 – Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli, muniti di regolare autorizzazione di cui alla Legge 59/63 o che abbiano presentato denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/90 sono riservati \_\_\_\_ posteggi dati in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita.
2. Nel numero di posteggi riservati sono compresi, fino ad esaurimento, i posteggi già in precedenza assegnati.
3. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione di posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
  - a. decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
  - b. decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a sessanta giorni e non superiori a centottanta.

#### Articolo 8 – Spondisti alimentari


1. Gli esercenti di sponda autorizzati al commercio per i prodotti alimentari o equipollenti possono essere ammessi alle negoziazioni nelle aree di Piazza Cesare Beccaria e di via Ugo Foscolo, con esclusione degli stalli eventualmente liberi all'interno del mercato coperto.

### TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO COPERTO

#### Articolo 9 – Disciplina del mercato coperto

1. Il mercato coperto fornisce ad esercenti e produttori un adeguato luogo ove svolgere le contrattazioni, che salvaguardi le potenzialità del prodotto locale e che garantisca la qualità e l'igienicità dei prodotti posti in commercio.
2. L'Amministrazione comunale favorisce accordi di principio tra gli esercenti al fine di promuovere le più ampie formule di cooperazione, anche mediante conferimento in gestione diretta del mercato.

#### Articolo 10 – Rapporti tra Amministrazione ed esercenti e produttori

1. Il Comune di Fondi pone a disposizione, nei limiti delle superfici costituenti il posteggio di vendita, la sola area di esercizio dell'attività e quei servizi specificamente individuati nel disciplinare di servizio.
- 

2. E' esclusa qualsiasi forma negoziale di deposito. Nessuna pretesa può essere vantata dall'esercente o dal produttore per eventuali ammanchi di beni o derrate lasciati all'interno del mercato, ivi comprese bilance, stadere, misuratori fiscali e simili.
3. A tal fine il concessionario, a pena di decadenza, sottoscrive, a termini degli articoli 1341 e 1342 del codice civile un apposito disciplinare con ampia e totale liberatoria verso l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.
4. L'Amministrazione comunale ha facoltà di provvedere alla fornitura di appositi stalli uniformi, che l'esercente o il produttore è ammesso a personalizzare nei limiti delle regole tecniche che verranno emanate a cura dell'Assessorato alle attività produttive.
5. Gli esercenti ed i produttori sono tenuti a risarcire i danni derivanti dalla propria condotta colposa o dolosa, arrecati alla struttura ed alle pertinenze.
6. In caso di danneggiamento della struttura o di condotte che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto concessorio, l'amministrazione può promuovere la revoca del titolo concessorio in ragione dell'abuso del titolare.

#### Articolo 11 – forme di cooperazione tra esercenti

1. Gli esercenti possono costituire apposito organismo di servizio teso alla gestione in forma associata dei servizi di mercato.
2. A tal scopo, mediante contratto di diritto privato, l'organismo di servizio stipula accordi di gestione diretti a regolamentare i rapporti con l'amministrazione comunale.
3. Con il medesimo atto le parti provvedono a determinare gli obblighi finanziari, prevedendo a favore degli esercenti associati opportune riduzioni dei canoni di occupazione del suolo e delle aree pubbliche.
4. Non è ammessa la costituzione di un organismo di servizio se non sia raggiunta la partecipazione del 90% degli imprenditori e di almeno la maggioranza assoluta dei produttori autorizzati.


#### Articolo 12 – orari del mercato coperto

1. Il sindaco con propria ordinanza provvede alla disciplina degli orari di apertura al pubblico del mercato, anche differenziando la durata delle contrattazioni in ragione della caratteristica settimanale e domenicale

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

#### Articolo 13 – Procedimenti in materia di rilascio, rinnovo, subingresso di autorizzazioni e concessioni di posteggi

1. Il Settore Attività Produttive promuove la semplificazione delle procedure di rilascio, rinnovo e subingresso nei titoli autorizzativi in genere, nel rispetto della normativa vigente, con il più ampio ricorso alle dichiarazioni sostitutive ed all'autocertificazione, salva ogni facoltà di controllo e di adozione di provvedimenti consequenziali in ipotesi di dichiarazioni non veritiere.
  2. a tal fine viene predisposto, anche con l'ausilio di strumenti telematici, un sistema per la più ampia diffusione della modulistica predisposta d'ufficio anche per l'introduzione di sistemi informatizzati di archiviazione.
  3. A cadenza periodica la modulistica aggiornata viene fornita all'Ufficio relazioni con il Pubblico ed inviata alle Associazioni di categoria per la massima diffusione.
- 

#### Articolo 14- Variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. Il Comando della Polizia Municipale trasmette l'elenco dei posti liberi risultanti nei diversi mercati ,indicando altresì le ragioni che siano per rinuncia del titolare , per decadenza della concessione del posteggio per altre ragioni ,entro le seguenti scadenze:30 dicembre, 30 marzo e, 30 giugno,al fine di consentire al Settore Attività Produttive la predisposizione degli atti per la pubblicazione delle vacanze nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
2. Le vacanze così determinate verranno contestualmente affisse presso l'Albo Pretorio.
3. Gli operatori interessati a variare per miglioria il proprio posteggio ,purchè in regola con i pagamenti dei canoni e delle tasse dovuti al Comune , dovranno rivolgere domanda scritta al Comune- Settore Attività Produttive entro dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.
4. Il criterio di preferenza per l'assenso alla miglioria è quello dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze concorrenti.Si terrà altresì conto della contiguità con operatori che vendono prodotti identici ad affini,nonché di particolari e documentate esigenze che costituiranno oggetto di determinazione scritta e motivata.
5. Lo scambio di posteggio fra due commercianti dello stesso settore qualora il mercato sia organizzato in settori, può essere consentito, purchè avvenga senza modifica degli spazi assegnati,Gli operatori interessati allo scambio inoltreranno istanza,in regola con le leggi sul bollo,all'Amministrazione ed il Settore Attività Produttive che provvederà ad annotare sul titolo l'intervenuto nulla-osta allo scambio,entro trenta giorni dal deposito dell'istanza.

#### Articolo 15 - Variazione dimensionamento e nella localizzazione dei posteggi

1. Le variazioni temporanee o permanenti del dimensionamento di uno e più determinati posteggi ovvero di tutti i posteggi di una specifica area mercatale nonchè della loro localizzazione, disposte per motivi di pubblico interesse , per necessità o per cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.
2. Qualora si proceda alla ristrutturazione ,mediante rilocalizzazione o ridimensionamento dei posteggi all'interno della medesima area mercatale,l'Amministrazione può ridurre la superficie dei singoli posteggi fino ad un massimo del 30 % della superficie concessa,comunque rispettando i limiti minimi di posteggio previsti per ciascuna are ,salvaguardando in ogni caso il principio di paritario trattamento.
3. La riduzione di cui al precedente comma può essere effettuata anche nei confronti degli assegnatari di posteggi che non subiranno processi di rilocalizzazione nell'ambito dell'area mercatale ,al fine di garantire gli equilibri preesistenti delle dinamiche commerciali.

#### Articolo 16 – Rappresentanza

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio fisso che in forma itinerante è ammessa la rappresentanza nella conduzione dell'esercizio ,alle seguenti persone:

- a. ai collaboratori familiari di cui articolo 230 del Codice Civile;
  - b. al personale assunto con contratto di lavoro subordinato ,in ogni sua forma,ivi compreso il lavoro interinale di cui alla Legge 196/1997;
  - c. 'associati in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del Codice Civile,che non compiano però atti propri e tipici dell'imprenditore;
  - d. collaboratori in forma coordinata e continuativa di cui all'articolo 2 della legge 335/1995.
2. Nel caso di società di persone i soci potranno prestare la propria opera. Per i soci accomandanti valgon le regole del divieto di ingernza negli atti di gestione contemplati nel Codice Civile.

3. Per l'esercizio della rappresentanza, fermi restando i requisiti morali previsti dalla legge, il titolare dell'autorizzazione ha facoltà di:
  - a. indicare nel titolo originario le persone munite dei poteri rappresentativi in caso di assenza o di impedimento;
  - b. comunicare, una volta per tutte o per un tempo determinato ovvero in occasione di specifici eventi, e comunque entro l'inizio delle operazioni di vendita, il nominativo di uno o più delegati, corredando tale comunicazione con le generalità complete dell'interessato e l'attestazione, in via di autocertificazione, che non sussistono impedimenti di natura giudiziaria o di polizia all'esercizio delle funzioni.
4. non è richiesta alcuna comunicazione nel caso di assenza solo temporanea per una parte di mercato o di fiera.
5. Per gli esercenti del settore alimentare si rinvia alle prescrizioni di cui all'articolo 6.
6. E' facoltà dell'Amministrazione, con atto scritto e motivato, rifiutare la designazione del rappresentante nei casi di comprovata incompatibilità ai fini della legislazione vigente in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. E' altresì facoltà dell'Amministrazione pronunciare il divieto di esercizio della rappresentanza già iniziata, in presenza delle stesse condizioni che possono determinare il rifiuto della designazione ovvero in caso di abuso da parte del soggetto delegato.
7. Chiunque prepone un rappresentante all'esercizio senza preventiva comunicazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 242 a € 686.
8. In caso di preposizione di delegato nonostante il rifiuto o il divieto dell'Amministrazione la sanzione amministrativa pecuniaria è da € 484 a € 1.372. L'autorizzazione è sospesa di diritto per dieci giornate effettive di mercato e l'esercente è allontanato dal plateatico. La reiterazione di due violazioni nel corso dell'anno solare e di tre violazioni nel corso del biennio può determinare la revoca dell'autorizzazione.

#### Articolo 17 – Autorizzazioni provvisorie

1. Nelle more dei procedimenti di cui all'articolo 14, è in facoltà degli esercenti interessati, purché muniti di idoneo titolo commerciale, richiedere autorizzazioni provvisorie per un periodo di tempo, anche se frazionato, non superiore ai novanta giorni per ogni anno solare.
2. Il Settore Attività Produttive, laddove non sussistano condizioni ostative in relazione all'interesse pubblico, rilascia i relativi titoli in forma semplificata e con istruttoria limitata alla verifica dei presupposti di legge.
3. Le autorizzazioni provvisorie non danno titolo a prelazioni né a maturazione di anzianità di mercato.

#### Articolo 13 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento acquista efficacia dal 1° gennaio 2002.
2. le disposizioni relative ai criteri di identificabilità degli esercizi e sui tesserini di identificazione entreranno a regime dal 1° marzo 2002.

